

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ditta:	
Indirizzo:	CAP:
Località:	Prov:
Partita IVA:	E-mail:
Tel:	Fax:
Nella persona del Sig.:	Qualifica:
Denominazione Stand:	Classificazione Merceologica:

TARIFFE

AREA PREALLESTITA	IMPORTO
1 fronte espositivo mq ____ x 75,00 €	
2-fronti espositivi mq ____ x 90.00 €	
L'allestimento base comprende: 1 box da 4x4 mq con pareti e struttura in alluminio, frontalino con grafica standard, moquette 1 colore, impianto elettrico ed illuminazione, 1 tavolo, 3 sedie, 1 cestino, 1 posacenere, 1 appendiabiti a stelo	
QUOTA D'ISCRIZIONE (obbligatoria)	250,00
La quota comprende: iscrizione sul catalogo ufficiale , partecipazione per due persone al workshop, un pass auto per il periodo espositivo, pulizia parti comuni	
IMPONIBILE	
+ IVA 20%	
TOTALE	

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il pagamento dovrà avvenire come segue:

- 1) 30% del Totale (+IVA 20%) alla firma della presente;
- 2) Saldo (+ IVA 20%) entro il 20 dicembre 2005

Alla presente domanda va allegata la ricevuta di versamento del 30% + IVA 20% mediante

- Bonifico bancario intestato a Ameri s.r.l. presso Banca Intesa BCI, Ag.2 Ge Centro ABI 03069 CAB 01486 , c/c 6250088855/75 specificando la vostra ragione sociale e facendo pervenire cortesemente copia dell'avvenuto pagamento.
- Assegno bancario non trasferibile intestato ad Ameri s.r.l.

30% del totale _____ IVA 20% _____ **TOTALE ACCONTO** _____

DATA

TIMBRO E FIRMA



Fiera Internazionale di Genova

Turismo | tempo libero | prevenzione | benessere

24/26 febbraio 2006

Ameri s.r.l.
Communication and Public Relations
Via D. Fiasella 16/20
16121 Genova
web site: www.americomunicazione.it
e-mail: info@americomunicazione.it
Tel. +39 010 541491
Fax. +39 010 543071.

REGOLAMENTO TECNICO ESPOSITORI

Per "Ente Fiera" o "Ente" si intende Fiera Internazionale di Genova, per Organizzazione si intende Ameri S.r.L.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONI AL SALONE

Art.1 - AMMISSIONE ALLA RASSEGNA - Possono essere ammessi come Espositori tutti gli operatori commerciali e rientranti nei settori merceologici compresi nel salone in regola con le licenze amministrative e di P.S.

Art.2 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA - La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali", e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case e da essi rappresentate e i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essere richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accettare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Le domande devono essere spedite all'Ente Organizzatore a mezzo di posta, fax, raccomandata o consegnate a mano entro e non oltre il 20 dicembre 2005. Le domande di ammissione devono essere firmate dal legale rappresentante della ditta e saranno accettate solo se complete in ogni loro parte. L'organizzazione si obbliga a motivare l'eventuale rifiuto dell'ammissione alla manifestazione qualora il soggetto ne facesse richiesta.

Art.3 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE, TASSA D'ISCRIZIONE, ANTICIPO CAUZIONALE - La quota di partecipazione alla manifestazione è fissata nella domanda di partecipazione secondo le diverse esigenze. La tassa d'iscrizione è fissata in euro 250. Con la domanda di partecipazione gli espositori dovranno versare un anticipo cauzionale pari al 30% dell'importo totale, quale caparra confermaria. Non saranno accettate le domande che non sono accompagnate dal pagamento dell'acconto.

Art.4 - TERMINI DI PAGAMENTO - L'espositore dovrà procedere al saldo di quanto dovuto entro e non oltre il 20/12/2005.

Art.5 - ATTIVITA' DI VENDITA AL MINUTO - Compatibilmente con le disposizioni in vigore l'attività di vendita al pubblico è consentita a tutti gli espositori negli orari di apertura della manifestazione e limitatamente ai beni e servizi rientranti nei settori oggetto della manifestazione.

Art.6 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - L'assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale competenza dell'Organizzatore. Eventuali richieste particolari formulate dall'espositore all'atto della presentazione della domanda di partecipazione si intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione.

L'Organizzatore si riserva di assegnare stand anche non risultanti nella pianta predisposta. Per esigenze tecniche ed organizzative l'organizzatore a proprio insindacabile giudizio potrà, fino a 20 giorni prima della data di inizio della rassegna, spostare o ridurre, ove occorra, anche trasferendo in altra zona, e ciò senza diritto di partecipazione ed indennità o risarcimento per nessun motivo. Di ciò l'Organizzatore dovrà dare comunicazione tramite raccomandata A.R. - Telefax - Telegamma almeno 20 giorni prima della data di inizio della rassegna. Qualche data di consegna dei posteggi verrà quella indicata nel "Regolamento Tecnico Espositori" che vi verrà inviato mezzo posta al pagamento della caparra confermaria.

Art.7 - FACOLTA' DI RECESSO - Il partecipante, che per legittime comprovate impossibilità sopravvenute non sia in grado di intervenire alla Rassegna potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. - telefax - telegamma almeno 20 giorni prima della data di inizio della Rassegna, fermo restando l'acquisizione all'Organizzatore dell'anticipo cauzionale, salvo ogni eventuale diritto e danno dell'Organizzatore. Se detta comunicazione verrà data meno di 20 giorni prima della data di inizio della Rassegna il partecipante sarà tenuto al pagamento - oltre che all'anticipo cauzionale, anche dell'intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti e indiretti, in tale ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri espositori.

Sulle valutazioni delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giulicherà insindacabilmente l'Organizzatore. L'espositore non dovrà comunicare di recesso o di non intervento e non sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dall'Organizzatore. Pure in questa ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della Rassegna, e - per motivi attinenti all'organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di partecipazione eventualmente già incassata.

Art.8 - CONSEGNA DEGLI STANDS - Gli stands verranno messi a disposizione degli espositori nel termine che verrà indicato nel "Regolamento Tecnico Espositori". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art.6.

Art.9 - ALLESTIMENTI - Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come indicato nel "Regolamento Tecnico Espositori" e la loro altezza non dovrà superare l'altezza massima consentita dal citato "Regolamento Tecnico Espositori". Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione antincendi.

L'Ente Fiera ha la facoltà di esaminare i progetti degli stands che per importanza, dimensioni a pericolosità risultino al di fuori degli standard tradizionali e di richiederne per i casi di non conformità, anche dell'intera quota di partecipazione, e l'espo il obbligo di fornire gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti.

Sarà facoltà dell'Ente Fiera richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L'espositore presenterà alla Commissione di Vigilanza il progetto di allestimento e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico Espositori" per la responsabilità nei campi degli allestimenti, dagli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuita all'ente Fiera la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'espositore. L'Ente Fiera si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all'esecuzione ed eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell'Ente o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore.

Art.10 - RICONSEGNA DEGLI STANDS - Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento, allontanarli dal quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico Espositori". L'Organizzatore e l'Ente Fiera non assumono alcuna responsabilità per i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere Fieristico.

Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro i termini di cui sopra, l'Organizzatore si riserva di provvedere alla rimozione ed immagazzinamento del materiale. In questo caso l'espositore inadempiente sarà tenuto a rimborsare all'Organizzatore le spese vive e/o di personale e/o di somministrazione del materiale stesso. Trascorsi 60 giorni dal termine della rassegna, gli oggetti e i materiali non ritirati potranno essere venduti a cura dell'Organizzatore secondo modalità dal stesso discrezionalmente stabilite, il ricavato al netto di ogni credito dell'Organizzatore e di ogni spesa fiscale o per oneri professionali, sarà accreditato all'espositore.

Art.11 - ACCESSO AL QUARTIERE - La Rassegna è aperta ai visitatori ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso della Rassegna. All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto a chiunque di promuovere offerte ed abbinazioni per istituzioni riconosciute, questive, propaganda politica o di parte o svolgere qualsiasi attività non attinenti alla finalità della rassegna. L'espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad esse attribuite.

Art.12 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'espositore dovrà vigilare i propri stands personalmente o attraverso proprio personale. L'Ente Fiera, e la Segreteria Organizzativa, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'espositore sia durante sia di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni e della manifestazione.

Art.13 - RESPONSABILITA' PER DANNI - ASSICURAZIONI - L'espositore sarà l'esclusivo responsabile di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuiti a lui o al personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti esposti in proprio o da terzi da lui incaricati), e si obbliga a stipulare con prima compagnia di assicurazione, a propria cura e spese, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico, una polizza contro tutti i rischi, compresi quelli di furto, incendio, danni per infiltrazioni d'acqua piovana o condotta, e di responsabilità civile verso terzi, polizza contenente la rinuncia dell'assicurazione ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili.

L'espositore - ove ne venga richiesto anche durante lo svolgimento della manifestazione - dovrà depositare una copia della polizza assicurativa presso gli uffici dell'Ente.

In ogni caso l'espositore è tenuto quanto dovesse venire corresponsato dall'Organizzatore a titolo d'indennizzo, senza esclusivo o limitazioni di sorta, quali aventi diritto, ad esempio non limitativo altri espositori, visitatori, al personale in servizio nel Quartiere Fieristico ed a qualsiasi altro terzo.

Art.14 - PROPRIETA' INDUSTRIALE - Tanto i prodotti e la merce esposta quanto gli stands che li ospitano non possono essere fotografati, riprodotti o comunque ripresi senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore e Fiera Internazionale di Genova si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendo o effettuandone anche la vendita.

Art.15 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE GRU PONTEGGI ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO - Per l'espositore di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontate e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcatura in genere, l'espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari e di buona tecnica, non dettate dall'esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni dell'Ente Fiera. I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Direzione Tecnica dell'Ente Fiera, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppia funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ad essere corredati della relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'espositore assume a propria esclusiva carico ogni responsabilità civile e penale, per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza o violazione delle norme e/o indicazioni in parola.

E' fatto salvo il diritto di intervento diretto dell'Ente Fiera per disporre od effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art.16 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI - A richiesta degli espositori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico Espositori", l'Ente fornirà agli espositori energia elettrica sia per l'illuminazione che per forza motrice, nonché l'allacciamento alla rete idrica.

Inoltre l'Ente Fiera, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.

Il servizio di pulizia degli stands dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi espositori tramite il proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata dall'Ente Fiera.

- i collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli espositori, - e rispettivamente - la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuate esclusivamente dalle ditte autorizzate dall'Ente Fiera, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico Espositori".

- i collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato dall'Ente.

- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico e merci, qualora gli espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale dell'Ente. L'accesso nei padiglioni è consentito solo ai mezzi dotati di sistemi antinquinamento.

L'espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente dall'Ente Fiera che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolare prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonerare l'Ente Fiera, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art.17 - STAMPATI INFORMATIVI - L'Organizzatore provvede, senza responsabilità alcuna alla diffusione di stampati informativi e pianta di orientamento della rassegna. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate entro e non oltre 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Ciò non pregiudica la facoltà dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione dei posteggi a norma del presente regolamento.

Art.18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore e dei concessionari dell'Ente Fiera ed è soggetta al pagamento del canone e dei relativi onerificali.

Art.19 - PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO - Al Quartiere Fieristico potranno accedere sino ad esaurimento degli spazi destinati a parcheggio, esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno e la loro sosta è consentita solo negli appositi spazi e durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico. In caso di inosservanza a tali disposizioni l'Ente potrà far trasportare il veicolo fuori dal Quartiere Fieristico, in luogo custodito, a rischio e spese dell'espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno. L'Ente Fiera è esonerato da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Art.20 - DIVIETI - Agli espositori è vietato in particolare: - qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore dispone che ciò sia possibile; - qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;

- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la concessione di beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le partecipazioni relative, contenuti nel Regolamento Tecnico Espositori, si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'espositore si impegna ad osservarli strettamente.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Tecnica dell'Ente Fiera.

In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente articolo, il contratto di partecipazione al Salone potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti all'espositore.

Art.21 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA RASSEGNA - E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della Rassegna, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti verso l'Organizzatore. Fermo restando l'obbligo di partecipazione, l'Organizzatore avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la Rassegna, avvisandone comunicazione agli espositori tramite raccomandata A.R. - Telefax - Telegamma, senza perciò essere tenuto alla compensazione di penali o di danni di sorta.

Art.22 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONI DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALE COMPETENTE - E' fatto obbligo all'espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione anti incendi, alla prevenzione anti infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Ente. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, scelto ed assunto esclusivamente ai requisiti richiesti negli inquadri (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Ente Fiera ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro Genova.

Il rapporto fra l'Organizzatore, l'Ente, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art.23 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - L'espositore consente che la Segreteria Organizzativa e Fiera Internazionale di Genova possano procedere sia direttamente che con l'intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione stessa, onde, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle attività di promozione, di informazione e di servizi, e di favorire lo scambio di beni e di servizi, e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati, e pure trasferiti a terzi, anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa, e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività della Segreteria Organizzativa e di Fiera Internazionale di Genova, - ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consorzi, banche, ricerche di mercato, ecc) ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna.

La Segreteria Organizzativa titolare del trattamento dei suddetti dati, conferma che ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Testo Unico Privacy), i dati forniti dall'espositore verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: - inserimento/aggiornamento nella nostra banca dati sia informatica sia cartacea;

- attività informativa;

- comunicazione di servizi tramite mailing list;

- archiviazione conservativa dei documenti ricevuti;

- elaborazione di ricerche e statistiche in forma anonima.

Modalità del trattamento: il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti nei campi dei diversi moduli contrassegnati da asterisco determinerà l'impossibilità di fornire tutti o parte dei servizi che ci richiama.

Comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge o da informative con la modalità consentite.

Diritti dell'interessato: le sono riconosciuti i diritti di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall'art.7 della D.Lgs 196/ 2003 il cui testo completo, relativo ai diritti dell'interessato, è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it

Titolare del trattamento è Ameri s.r.l.

Art.24 - RAPPORTI CON FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA - L'espositore prende atto che la Rassegna avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di Genova gestito da Fiera Internazionale di Genova e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da questo Ente. Ogni diritto dell'espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'espositore si intenderà essere a favore dell'Ente Fiera, che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere. Per presa visione del "Regolamento Tecnico", e per scelta specifica approvazione degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 delle stesse "Condizioni Generali".

DATA

TIMBRO E FIRMA